

News tecnica n. 4

29 gennaio 2021

Faq Superbonus: i lavori trainati vanno eseguiti durante i trainanti

Secondo la normativa che regola il superbonus, gli interventi trainati godono dell'aliquota del 110% al pari di quelli trainanti, a condizione che vengano eseguiti dopo l'inizio e prima delle fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Lo ha ribadito una delle FAQ pubblicate sul sito dedicato al **superbonus 110%** che il Governo ha messo online alcuni giorni fa. "Nel caso in cui **nel 2020** sia effettuata su un edificio unifamiliare la sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente (intervento **trainante**) e la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico (intervento trainato) - ha chiesto un cittadino - e **nel 2021** il proprietario decide di sostituire gli infissi nello stesso edificio, le spese relative a tale ultimo intervento possono accedere alla detrazione del 110% considerando l'intervento come **trainato** da quello effettuato nel 2020?". Il Governo ha ricordato che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, il Superbonus "si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del DL 63/2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, **a condizione che siano eseguiti congiuntamente** ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1" e **sempreché assicurino nel loro complesso "il miglioramento di almeno due classi energetiche** dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.)" prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nella Circolare 24/E del 2020 - continua la risposta -, viene precisato che, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano **effettuati congiuntamente** agli interventi trainanti ammessi al superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se, come previsto dall'articolo 2, comma 5 del DM 6 agosto 2020, "**le date** delle spese sostenute per gli interventi trainati, **sono ricomprese nell'intervallo di tempo** individuato **dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori** per la realizzazione degli interventi trainanti".

Pertanto - conclude il Governo -, ai fini dell'applicazione del superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, **le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute** nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo **tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti**. Ma non è tutto: un'altra FAQ chiede come dimostrare che questo requisito sia soddisfatto. "Con quale documento si può dimostrare che il lavoro trainato (es. pannelli fotovoltaici, caldaia e infissi) è stato svolto tra l'inizio e la fine lavori del lavoro trainante (es. cappotto) se il complesso dei lavori è affidato ad una unica impresa che fattura l'intero intervento con acconti e saldi? È sufficiente un'attestazione da parte dell'azienda?"

A questa domanda la risposta è semplice: in questo caso "può essere **sufficiente l'attestazione da parte dell'impresa** che ha eseguito i lavori". *Da Edilportale.*

Siti e riviste controllate:

sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.



Sommario:

- ◆ Faq Superbonus: i lavori trainati vanno eseguiti durante i trainanti
- ◆ Istat: migliora la fiducia delle imprese
- ◆ Dal 1° febbraio ci sarà il Sistema Integrato del Territorio
- ◆ Il decreto Sblocca cantieri ferma la pubblicazione di 4 provvedimenti chiave del Codice dei Contratti
- ◆ Bonus mobili anche per coloro che fruiscono del superbonus
- ◆ Tocca ai comuni la possibilità di scegliere sconti per la Tari

Istat: migliora la fiducia delle imprese

A gennaio leggera flessione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 101,1 a 100,7), mentre l'indice composto del clima di fiducia delle imprese aumenta lievemente (da 87,7 a 87,9). Lo ha reso noto l'Istat.

Sul fronte delle componenti dell'indice di fiducia dei consumatori, il clima personale e quello futuro sono in peggioramento (da 107 a 106,5 e da 105,3 a 103,2 rispettivamente) mentre il clima economico registra una sostanziale stabilità (da 83,5 a 83,4) e il clima corrente aumenta da 98,3 a 99.

Guardando alle imprese, la fiducia è in peggioramento nel settore manifatturiero (da 96 a 95,1) e nel commercio al dettaglio (da 88,2 a 87,9) mentre aumenta nei servizi di mercato (da 78,4 a 82) e nelle costruzioni (da 136 a 138).

In relazione alle componenti dell'indice di fiducia, nell'industria manifatturiera migliorano i giudizi sugli ordini ma sia i giudizi sulle scorte di prodotti finiti sia le aspettative sulla produzione sono in peggioramento. Nel **settore delle costruzioni** i giudizi sugli ordini si deteriorano rispetto al mese scorso mentre le attese sull'occupazione sono in aumento. Per quanto attiene ai servizi di mercato, tutte le componenti dell'indice di fiducia sono in miglioramento.

Nel commercio al dettaglio, la diminuzione dell'indice è dovuta al peggioramento dei giudizi sulle vendite e all'aumento del saldo delle scorte di magazzino; sono, invece, in deciso aumento le aspettative sulle vendite future da Istat.



Dal 1° febbraio ci sarà il Sistema Integrato del Territorio

Si chiama Sit, Sistema integrato del territorio, l'infrastruttura digitale che custodirà gli atti e gli elaborati catastali registrati nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e che debutterà il 1° febbraio prossimo.

Con il **Provvedimento del 26 gennaio 2021**, il direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, ha stabilito le modalità di visura e consultazione degli atti ed elaborati, sia presso gli uffici dell'Agenzia, sia per via telematica, e le procedure che i sistemi informatici delle Pubbliche amministrazioni devono seguire per accedere online alla base dei dati catastali.

Il provvedimento, inoltre, chiarisce il **significato di alcune denominazioni** (come l'atto catastale, l'elaborato catastale e la visura) e **acronimi** (oltre al Sit, il Sid, - Sistema di interscambio flussi dati - e gli Smidt - i servizi massivi di interscambio dati - Territorio), che facilitano la comprensione dei passi da compiere e detta le regole per gli accessi. Per quanto riguarda gli atti catastali, gli elaborati planimetrici e i documenti tecnici propedeutici alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico, il documento ricorda che restano **consultabili da chiunque**, sia presso l'ufficio sia online. In quest'ultimo caso, la visione può avvenire solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a volte dietro il pagamento dei tributi speciali catastali.

La **consultazione delle planimetrie** delle unità immobiliari urbane è consentita a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare o di chi può dimostrare di agire per conto di questi.

L'accesso alle planimetrie catastali è sempre consentito alla **polizia giudiziaria** e a quella economico-finanziaria, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, nonché per la gestione delle emergenze in ambito di protezione civile. Inoltre, la consultazione è aperta ai **Comuni** per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale e alle Pubbliche amministrazioni per motivate esigenze, connesse ai propri compiti istituzionali. Per gli atti e gli elaborati catastali non inseriti nel Sit, resta ferma la possibilità di **"vedere" il cartaceo**.

Il Provvedimento fornisce una **lista non esaustiva degli atti e degli elaborati consultabili**, anche a vista, precisando che l'elenco dettagliato delle tipologie di visura disponibili sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia, dove restano disponibili le informazioni catastali censuarie relative unicamente al classamento e alla rendita delle unità immobiliari, consultabili direttamente tramite gli estremi di identificazione dell'immobile o del soggetto. Le visure telematiche sono effettuate sul sito dell'Agenzia o tramite i servizi ad accesso diretto o attraverso quelli che necessitano di autenticazione, previo eventuale pagamento di tributi. In particolare, la consultazione "esente" è consentita esclusivamente tramite collegamento ai servizi di **consultazione delle banche dati ipocatastrali** disponibili nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia, previa adesione alle specifiche condizioni di servizio.

Per richiedere le **visure presso gli uffici** e presso gli sportelli catastali decentrati, l'utente deve presentare apposita richiesta, con i modelli conformi a quelli pubblicati nel sito internet dell'Agenzia.

Le pubbliche amministrazioni, puntualmente identificate nel provvedimento, per accedere alla base dei dati catastali, devono utilizzare i **servizi massivi di interscambio dati - Territorio (Smidt)**. Anche per queste, le specifiche tipologie di servizi disponibili ai loro sistemi informativi saranno pubblicate sul sito dell'Agenzia. La PA, al momento dell'adesione agli Smidt, attesta che la fruizione della base dei dati catastali è necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalla stessa delegati, dei propri compiti istituzionali. In particolare, le PA possono utilizzare i dati acquisiti, anche in forma associata, ma sotto la propria responsabilità e non possono cedere a terzi, a nessun titolo, i dati catastali acquisiti. Questi devono essere conservati e custoditi nel rispetto dei principi e delle **regole in materia di protezione dei dati personali**. Da *Edilportale*.



Il decreto Sblocca cantieri ferma la pubblicazione di 4 provvedimenti per l'attuazione del Codice dei contratti

Sembra proprio che coloro che dovrebbero avere a cuore la rinascita di un comparto che soffre, ormai, da molti anni continuano a tessere una infinita tela di penelope che si traduce, come abbiamo già avuto modo di affermare, in una [liturgia dell'impotenza](#).

Il Codice dei contratti e lo Sblocca Cantieri Prima del [Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#), cosiddetto [Sblocca Cantieri](#), che alla faccia dell'appellativo non ha sbloccato mai nulla, lo stato dell'arte dei provvedimenti attuativi previsti tra i vari articoli del **Codice dei contratti** non è mai stato completato (dei 70 previsti ne sono stati pubblicati circa 40). Dall'entrata in vigore dello **Sblocca Cantieri** e con i governi Conte giallo-verde e Conte giallo-rosso è arrivato un improvviso stop di cui hanno fatto le spese anche molti dei provvedimenti che erano pronti per la pubblicazione.

I provvedimenti attuativi bloccati Ci riferiamo a quattro provvedimenti non emanati anche se pronti, di assoluto interesse, che avrebbero dovuto riversarsi quasi integralmente nel **Regolamento attuativo** previsto dallo Sblocca Cantieri e predisposto dalla **Commissione Greco**, che non ha ancora mai visto la luce e che [difficilmente la vedrà](#). Entrando nel dettaglio, parliamo:

1. del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo originariamente previsto all'articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti pubblici con cui dovevano essere definiti i contenuti della **progettazione nei tre livelli progettuali**;
2. del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC originariamente previsto all'articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, con cui, al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dovevano essere disciplinati i casi e le **modalità di avvalimento**, i requisiti e le capacità che dovevano essere posseduti dal concorrente ed i livelli standard di qualità dei controlli che le **società organismi di attestazione (SOA)** devono effettuare;
3. del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, originariamente previsto all'articolo 102, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, con cui dovevano essere disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del **collaudo**, nonché i casi in cui il **certificato di collaudo dei lavori** e il **certificato di verifica di conformità** possono essere sostituiti dal **certificato di regolare esecuzione**;
4. delle linee guida Anac, originariamente previste all'articolo 197, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, con cui dovevano essere definiti per la partecipazione alle procedure da parte dei **contraenti generali** ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa e di un adeguato organico tecnico e dirigenziale.
Provvedimenti che erano pronti per la pubblicazione ma sono stati bloccati con la modifica dei relativi articoli del Codice dei contratti da cui nascevano. Con la "promessa" di un Regolamento unico di cui si sono perse le tracce.

Ricordiamo che: il decreto di cui al n. 1 aveva già ottenuto il parere del Consiglio di Stato n. 22 del 10 gennaio 2017, il Parere della Conferenza n. 121/CU del 5 ottobre 2017 e l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori nell'adunanza del 25 maggio 2018; per il provvedimento di cui al n. 2 l'Anac aveva riproposto in data 12/05/2017 le consultazioni, chiuse il 13 luglio 2017 e, successivamente, aveva predisposto ed inviato al MIT la proposta di DM; in data 21 marzo 2018 il testo è stato trasmesso al Consiglio di Stato che si è espresso con il parere n. 1126 del 27 aprile 2018, approvando la bozza del provvedimento; il decreto di cui al punto n. 3 era stato messo a punto dal MIT ed approvato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici nelle adunanze del 23 marzo e del 25 maggio 2018; per le linee guida di cui al punto 4, l'ANAC aveva attivato una consultazione terminata il 3 maggio 2017, poi è arrivato il parere del Consiglio di Stato n.1479 del 21 giugno 2017 ma il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (primo correttivo al Codice) ha stabilito che per la qualificazione deve essere utilizzato un decreto del MIT e non più linee guida Anac (in questo caso si comprende bene come tali linee guida avrebbero potuto essere trasfuse in un provvedimento del MIT).

In pratica con un'attenta analisi dei documenti è possibile ritrovare: negli articoli dal 78 al 126 contenuti nella Parte II, Titolo IV rubricato "Progettazione dei lavori" gran parte di quanto contenuto nel decreto del MIT approvato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici negli articoli dal 74 al 77 contenuti nella Parte II, Titolo III rubricato "Avvalimento" gran parte di quanto contenuto nel decreto del MIT su cui si è espresso il Consiglio di Stato; negli articoli dal 189 al 212 contenuti nella Parte II, Capo V rubricato "Collaudo" gran parte di quanto contenuto nel decreto del MIT su cui si è espresso il Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Da *Lavoripubblici*.



Bonus mobili anche per coloro che fruiscono del sismabonus

Bonus mobili anche per i contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 30/6/2022 (o 31/12/2022) della detrazione maggiorata del 110%. La detrazione per l'acquisto dei mobili spetta anche nel caso in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito. Ma attenzione perché, in caso di cessione di case antisismiche, l'immobile ricostruito deve essere ceduto entro il predetto termine di scadenza dell'agevolazione. Com'è noto l'art. 119 del dl 34/2020 ha introdotto la possibilità di applicare la detrazione maggiorata del 110% con riferimento anche alla messa in sicurezza degli edifici dal rischio sismico, compresi gli acquisti di case antisismiche, il successivo art. 121 ha previsto la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione e sconto e, infine, il n. 2, della lett. b), del comma 58 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha reintrodotto la detrazione per l'acquisto dei mobili.

Sulle due situazioni sono sorte alcune perplessità, solo in parte sedate, grazie alle numerose risposte alle domande frequenti (faq) e agli interpelli.

Bonus mobili. La prima problematica riguarda il contribuente che esegue interventi antisismici, per i quali spetta anche la detrazione del 110%, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del dl 34/2020 e procede con l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici, con l'intenzione di esercitare, eventualmente, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto del bonus. Con una risposta ad una precisa domanda (faq n. A08.7) posizionata sul sito della Presidenza del Consiglio viene ricordato, innanzitutto, che il comma 2, dell'art. 16 del dl 63/2013 prevede che «ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (...) è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione»; si tratta, di fatto del più noto «bonus mobili», reintrodotto dal n. 2 della lett. b), del comma 58, dell'art. 1 della legge 178/2020 per le spese sostenute nel corso del 2021. Nella risposta, considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l'articolo 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili si rende necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), viene precisato che il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché, per le spese sostenute dall'1/07/2020 al 30/06/2022, della detrazione maggiorata del 110%, di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto «Rilancio». Non solo. Nella citata risposta viene confermato che il bonus mobili spetta anche nell'ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, tenendo però conto, si aggiunge, che la detrazione per l'acquisto dei mobili, alla stessa stregua del bonus verde, non è cedibile.

Unità antisismiche. Il comma 1 dell'art. 121 del dl 34/2020 dispone la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura anche con riferimento all'acquisto delle case antisismiche giacché le citate cessioni sono indicate dal successivo comma 2, che richiama i commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del dl 63/2013. Sul punto, però, si deve fare estrema attenzione giacché non è sufficiente che entro il 30/6/2022 (e fino al 31/12/2022 se i lavori in corso sono eseguiti per almeno il 60%) la ricostruzione sia stata ultimata, ma entro la stessa data (30/6/2022 o 31/12/2022) l'immobile deve essere ceduto e, quindi il rogito deve essere stipulato; solo in tal caso è possibile beneficiare della detrazione maggiorata del 110%. L'ulteriore problema concerne l'applicazione dello sconto e della tipologia di pagamento utilizzato con la conseguenza che nell'atto di acquisto, il notaio dovrà indicare, necessariamente, l'indicazione del prezzo convenuto al netto dello sconto, l'importo dello sconto riconosciuto, il corrispettivo pagato e i mezzi di pagamento utilizzati. Da *Italia Oggi*.



Tocca ai comuni la possibilità di scegliere sconti per la TARI

Legge di bilancio, Milleproroghe, decreti legge vari: in nessun provvedimento è prevista la riduzione della Tari per gli esercizi commerciali che dovranno pagare la tassa, anche se chiusi, totalmente o parzialmente.

E la situazione non cambia tra Comuni dove si applica la Tari tributo e quelli dove si applica la tariffa corrispettiva, perché il meccanismo degli svuotamenti minimi obbligatori (paghi anche se non conferisci) costringe comunque al pagamento.

Peraltro, è situazione che si trascina dal 2020, perché le chiusure di fine anno sono intervenute a fine ottobre, quando i Comuni non potevano più intervenire sulle tariffe. Così si arriva al paradosso che nei primi mesi del 2021 si chiederà agli esercizi commerciali il pagamento della Tari per l'ultimo trimestre dell'anno scorso, anche se costretti alla chiusura.

In alcuni Comuni va meglio, perché si è utilizzato il fondo per l'esercizio delle funzioni comunali (fondone) previsto dai decreti legge 34/2020 e 104/2020 per finanziare contributi economici mirati al pagamento della bolletta Tari, ma si tratta di pochi casi, e comunque si è stato un percorso complicato dall'obbligo di operare la ritenuta del 4% e di adempiere agli obblighi connessi agli aiuti di Stato, anche per poche centinaia di euro.

I Comuni hanno tempo fino al 31 marzo per approvare il bilancio di previsione, e quindi le tariffe e le eventuali riduzioni Tari, ma per deliberare occorre il Pef. Anche quest'anno però ci sono non poche complicazioni. L'articolo 107 del DL 18/2020 ha dato la possibilità ai Comuni di confermare per il 2020 le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva approvate per il 2019. La stessa disposizione però prevede che il Pef 2020, il primo dell'era Arera, doveva essere approvato entro il 31 dicembre scorso, anche se Anci ha chiesto la proroga al 31 gennaio 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 "può" essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Ma il rischio di incremento delle tariffe 2021 non dipende solo dal conguaglio 2020, ma, ed in misura decisamente più rilevante, dalle norme del Dlgs 116/2020, che hanno riscritto profondamente le regole dei rifiuti, eliminando la categoria dei rifiuti assimilati e dando la possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico. Qui occorrerà un serio e tempestivo intervento normativo di raccordo tra normativa fiscale e ambientale, come scritto nella lettera che Anci ha indirizzato al ministero dell'Ambiente e al ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo linee guida di chiarimento e l'istituzione di un tavolo tecnico per esaminare le ricadute del Dlgs 116/2020. Ovviamente, pare impensabile scaricare sulle attività economiche chiuse anche gli aumenti derivanti dai conguagli 2020 e dalla riduzione di base imponibile causata dal Dlgs 116/2020 (a seguito della fuoriuscita dal servizio pubblico di parte dell'utenza non domestica), e quindi spetterà al Comune prevedere specifiche riduzioni Tari, quanto meno della parte variabile della tariffa, da finanziarie autonomamente, al fine di evitare che il costo di tali riduzioni venga posto a carico degli altri contribuenti. Il Comune ha diverse possibilità. Si va dal classico utilizzo di risorse proprie, all'utilizzo di entrate da recupero evasione Tari anni pregressi, fino alle risorse del fondone Covid, o utilizzando l'avanzo vincolato 2020, o aspettando il primo riparto di 450 milioni del fondo 2021 che dovrebbe arrivare entro fine febbraio. Certo è che il tutto meriterebbe una cornice normativa più definita, e soprattutto esplicitamente finalizzata alle riduzioni Tari, al fine di evitare il «fai da te» comunale. Da NT+